

DELIBERA N. 189/12/CSP
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI TOSCANA NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TVR TELITALIA S.R.L. ESERCENTE
L'EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE TVR TELEITALIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO
5.TER, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA N.
538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com."; V

VISTA la delibera 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*";

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*”;

VISTA la legge regionale della Toscana del 25 giugno 2002, n. 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 1° marzo 2012, la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3 Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni da parte della società TVR Telitalia S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale TVR Teleitalia nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 15, 16, 17, 18, 20 e 21 dicembre 2010;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 13 marzo 2012 e notificato in data 28 marzo 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1 e 3 Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendita approvato con delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 15, 16, 17, 18, 20 e 21 dicembre 2010 sono stati trasmessi programmi di televendita relativi a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fasce orarie non consentite e con la sovrimpressioni sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche a sovrapprezzo, così come segue;

Data	Programma	Inizio	Fine	Numerazioni
15/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT FEDERICO LOTTO 899	08:30:01	08:59:34	899.299.286 899.08.99.21 899.45.66.04 899.45.77.02
15/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN LOTTO 899	09:01:41	09:30:25	899.43.99.82 899.45.77.10 899.45.88.02
15/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT FEDERICO LOTTO 899	09:31:35	10:00:19	899.299.286 899.08.99.21 899.299.287

				899.45.66.04
15/12/2010	7GOLD IL POMERIGGIO DI CASALOTTO	14:27:30	15:28:24	89.22.22 - 892.500 - 895.095
15/12/2010	7GOLD CASALOTTO	20:01:41	20:29:47	89.22.22 - 892.252
16/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN LOTTO 899	08:30:00	08:59:36	899.199.103 899.45.77.37 899.43.99.72 899.45.77.10 899.45.77.02
16/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT TANIA LOTTO 899	09:01:33	09:30:17	899.45.77.05 899.00.25.38 899.45.77.11 899.45.77.42
16/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN LOTTO 899	09:30:53	10:00:25	899.45.77.42 899.45.77.37 899.43.99.72 899.45.77.10 899.45.77.02
16/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT FEDERICO LOTTO 899	10:02:22	10:29:58	899.45.77.31 899.00.25.34 899.45.77.38 89.90.899.40
16/12/2010	7GOLD IL POMERIGGIO DI CASALOTTO	14:27:51	15:29:35	89.22.22 - 895.095
16/12/2010	7GOLD CASALOTTO	20:00:36	20:28:56	892.277
17/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN, PETRONI, VALENTINO, QUINTAVALLE E FEDERICO LOTTO	08:29:59	08:59:35	899.45.77.04 899.45.77.31 899.00.25.33 89.90.899.40 899.45.77.10
17/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT FEDERICO LOTTO 899	09:01:35	09:30:20	899.299.286 899.08.99.21 899.45.66.03 899.299.224
17/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN LOTTO 899	09:30:55	09:59:39	899.199.157 899.43.99.72 899.45.77.04

				899.45.77.02
17/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN, PETRONI, VALENTINO, QUINTAVALLE E FEDERICO LOTTO	10:01:36	10:29:59	899.45.77.31 899.00.25.33 89.90.899.40 899.45.77.10
17/12/2010	7GOLD IL POMERIGGIO DI CASALOTTO	14:30:37	15:28:15	89.22.22 - 892.500 895.095
17/12/2010	7GOLD CASALOTTO	20:00:39	20:28:49	89.22.22 - 892.500
18/12/2010	7GOLD IL POMERIGGIO DI CASALOTTO	14:35:05	15:31:16	89.22.22 - 892.500 895.095
18/12/2010	7GOLD CASALOTTO	20:04:15	20:32:05	892.277
19/12/2010	7GOLD CASALOTTO	19:41:25	19:53:42	89.22.22
20/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT FEDERICO LOTTO 899	08:30:01	09:00:29	899.45.77.37 899.45.77.03 89.90.899.40 899.299.286 899.199.125
20/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN LOTTO 899	09:01:05	09:59:08	899.45.77.39 899.99.51.51 899.45.77.04 899.199.103 899.45.77.86 899.00.25.33 899.45.77.10 899.45.77.37
20/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT FEDERICO LOTTO 899	10:01:06	10:29:50	899.299.287 899.08.99.21 899.45.66.03 899.45.66.04
20/12/2010	7GOLD IL POMERIGGIO DI CASALOTTO	14:27:18	15:28:44	89.22.22 892.252 892.500
20/12/2010	7GOLD CASALOTTO	20:00:33	20:24:25	89.22.22 892.252 892.500
21/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN LOTTO 899	08:30:02	08:59:41	899.45.77.42 899.45.77.86 899.00.25.33 899.45.77.10

				899.45.77.37
21/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT FEDERICO LOTTO 899	09:01:38	09:30:22	899.45.77.03 899.08.99.21 899.299.286 899.199.125
21/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT CRISTIAN LOTTO 899	09:30:58	09:59:42	899.45.77.05 899.00.25.38 899.45.77.11 899.45.77.42
21/12/2010	7GOLD TELEFORTUNESAT FEDERICO LOTTO 899	10:01:39	10:29:59	899.45.77.03 899.08.99.21 899.299.286 899.199.125
21/12/2010	7GOLD IL POMERIGGIO DI CASALOTTO	14:28:41	15:29:05	89.22.22 - 892.500 - 895.095
21/12/2010	7GOLD CASALOTTO	20:00:36	20:28:52	892.277

RILEVATO che la società TVR Teleitalia S.r.l. ha esperito accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in data 9 maggio 2012;

RILEVATO che la società TVR Teleitalia S.r.l. con memoria difensiva presentata in data 22 maggio 2012, nonché in sede di audizione tenutasi il giorno 9 maggio 2012 ha eccepito, tra l'altro, la mancanza della presenza in sovraimpressione sullo schermo televisivo nel corso della visione delle registrazioni contenute nei supporti in formato elettronico dvd-r del giorno e dell'orario di messa in onda della programmazione televisiva contestata, *“imprescindibile requisito formale per l'utilizzabilità delle registrazioni come materiale probatorio”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, con la relazione datata 5 luglio 2012, nel proporre a questa Autorità l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della società sopra menzionata pari ad euro 7.231,00, ha sostenuto;

- la valenza pubblica delle registrazioni della programmazione televisiva contestata effettuate dal medesimo Comitato regionale per le Comunicazioni;
- l'esatta rispondenza del contenuto delle registrazioni rispetto a quanto effettivamente trasmesso dall'emittente televisiva in questione è dimostrata dalle annotazioni presenti nell'apposito registro dei programmi, nonché dalla sovraimpressione oraria inserita dall'emittente televisiva stessa;

- le modalità di registrazione di quanto da trasmesso dall'emittente televisiva consentono, infine, di ricostruire esattamente con le relative annotazioni sul registro dei programmi quanto è stato effettivamente trasmesso dalla predetta emittente televisiva;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato non risulta meritevole di accoglimento, in quanto la mancata presenza della data e dell'orario di trasmissione della programmazione televisiva contestata mediante apposito contatore nel corso della visione delle registrazioni contenute nei supporti dvd non consente di affermare con assoluta certezza che la programmazione televisiva registrata corrisponda effettivamente a quella oggetto di contestazione; risulta, pertanto, necessaria la presenza sulla registrazione stessa di un contatore indicante l'orario e la data di messa in onda della programmazione televisiva contestata, da ritenersi necessaria, invece, ai fini della esatta verifica della messa in onda della predetta programmazione televisiva anche in considerazione della numerosità degli episodi oggetto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, non potersi procedere all'irrogazione della proposta sanzione in considerazione della inadeguatezza formale della documentazione istruttoria sub specie di registrazione dei presunti illeciti oggetto di contestazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana nei confronti della società TVR Teleitalia S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale TVR Teleitalia con sede in Campi Bisenzio (FI) alla via del Biancospino n. 29/b per non luogo a procedere;
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola